



CORSO DI FORMAZIONE

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE



Logos P.A.
Fondazione

A cura di Massimo Fieramonti



CORSO DI FORMAZIONE

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

art.51

Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte (ovvero Contratti di importo inferiore alle soglie europee) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.



LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

art.93

•1 QUANDO E'NOMINATA.

•Nei contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte,

è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia

•2. COMPOSIZIONE

• un numero dispari di componenti, in numero MAX 5 ESPERTI nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

•Possono essere nominati componenti supplenti.



LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

art.93

•3. PRESIDENZA E COMPOSIZIONE

- da **dipendenti** della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.
- Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.
- In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.
- Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione



CORSO DI FORMAZIONE

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE art.93

•4. MODALITA'

- La commissione può riunirsi con **modalità telematiche** che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
- La commissione opera **attraverso la piattaforma** di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.



CORSO DI FORMAZIONE

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE art.93

•4. MODALITA'

- La commissione può riunirsi con **modalità telematiche** che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
- La commissione opera **attraverso la piattaforma** di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.



CORSO DI FORMAZIONE

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE art.93

•4. MODALITA'

- La commissione può riunirsi con **modalità telematiche** che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
- La commissione opera **attraverso la piattaforma** di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.



CORSO DI FORMAZIONE

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

art.93

NON POSSONO ESSERE NOMINATI COMMISSARI

COLORO CHE

- a) nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62](#)



LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

art.93

•RICONVOCAZIONE COMMISSIONE

•6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, **in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti**, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

•SEGGIO DI GARA

•7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto **con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico**, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.



LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

•MEMO

- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#)
- Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione